

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 277

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000, recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39)

Trasmesso alla Presidenza il 19 settembre 2003

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n.1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

VISTO il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

VISTO il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea del 29 dicembre 1997;

VISTO il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2002, n. 72;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del

SENTITA la conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del

SU PROPOSTA dei Ministri per le politiche comunitarie e della
giustizia di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali;

EMANA:

il seguente decreto legislativo

CAPO I

(Identificazione e registrazione dei bovini)

Articolo 1

(Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, che non ottempererà agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 del decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 e nel rispetto del Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.700,00 euro a 10.000,00 euro per ogni capo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.

Articolo 2

(Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e al decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100,00 euro a 6.500,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro. La stessa sanzione si applica al detentore che ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità stabilite

all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

5. In caso di recidiva delle violazioni previste dal presente articolo la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata ed è disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e all'articolo 12, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.

Articolo 3

(Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale ometta di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro per ogni capo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia

accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di 4 settimane di età il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, o nel caso di invio al macello, il gestore del macello, che ometta di rinviare il passaporto all'autorità competente entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica altresì al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non rinvia il passaporto all'autorità competente del luogo ove è avvenuta l'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.500,00 euro

a 30.000,00 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro 7 giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e dell'articolo 7, commi 10 e 11 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 8.000,00 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore di animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare alla banca dati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999 le nascite e le importazioni degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità indicate all'articolo 7 comma 5 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 9 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1 comma 1, ad

eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 196 del 1999, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9 lettera e) del decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002.

CAPO II

(etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)

ART.4

(sanzioni in materia di etichettatura)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione , quali definiti all'art.12 del regolamento (CE) n.1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento , secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 9.000,00 euro .

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1 , che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1 medesimo, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

3. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 2, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o

dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, è disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE)n.1760/2000.

ART.5

(sanzioni in materia di controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione , indicati all'articolo 4 , comma 1, che non consente agli esperti della Commissione , alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16 , paragrafo 1, del regolamento (CE)n.1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo1, del regolamento (CE) n.1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro .

ART.6

(sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 4 , comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n.2081/92, ai sensi dell'art.16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

ART. 7

(sanzioni in materia di organismi di controllo)

1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, è disposta la revoca del relativo riconoscimento .

Art.8
(competenze)

1. Le Regioni e Province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.